

Roma, 3 marzo 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla ANISA
Via Palermo, 49
00184 Roma*

Prot. 25/I/0002929

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – contrattazione collettiva – clausole relative all'adesione a Fondi interprofessionali ex art. 118 L. n. 388/2000 – parte obbligatoria o normativa del contratto – mancata applicazione del contratto collettivo da parte dell'azienda – effetti dell'adesione ai Fondi e art. 10 L. n. 30/2003.

L'ANISA – Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio – ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine agli effetti derivanti dall'adesione ad un Fondo interprofessionale ex art. 118 L. n. 388/2000 da parte di un datore di lavoro non aderente al contratto collettivo nazionale nel quale viene tuttavia prevista la predetta facoltà.

Si chiede in particolare se l'adesione al Fondo implichi l'automatica applicazione dell'intero contratto collettivo nazionale, sia nella sua parte economico-normativa, che obbligatoria, anche in virtù della norma di cui all'art. 3 del D.L. n. 71/1993, come modificato dall'art. 10 L. n. 30/2003 che subordina, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi all'applicazione dei contratti collettivi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Si premette che l'adesione ai Fondi interprofessionali in questione – rinviando all'interpello del 21 dicembre 2006 n. prot. 25/SEGR/0007573 per le relative argomentazioni – attiene alla parte obbligatoria del contratto collettivo, in quanto le relative clausole sono destinate ad impegnare esclusivamente le parti contraenti.

Inoltre l'applicazione di tali clausole – per il principio della libertà sindacale ex art. 39 Cost. (in particolare la c.d. libertà negativa) – non implica automaticamente l'estensione di tutte le altre clausole di natura obbligatoria.

Quanto invece alla necessità di applicare la parte economico-normativa del contratto

collettivo, anche ai fini di cui all'art. 3 del D.L. n. 71/1993 (modificato dall'art. 10 della L. n. 30/2003) – secondo il quale “*per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti (...), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*” – sono stati forniti chiarimenti con circ. n. 4/2004 (v. anche INPS circ. n. 74/2005).

Ciò premesso, il rispetto della parte obbligatoria del contratto, ovvero l'adesione ad una clausola di tale parte, non incide ai fini dell'applicazione del citato art. 3 del D.L. n. 71/1993 che fa invece riferimento – tenuto conto anche della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6530/2001 e Cass. n. 1530/2005) – al solo rispetto della parte normativa ed economica dei contratti collettivi.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

VM